

Allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 22/12/2022



Comune di Cuglieri
Provincia di Oristano

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022 – 2024

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

Indice

Premessa	3
Riferimenti normativi.....	3
Piano Integrato di attività e Organizzazione 2022-2024	5

Premessa

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare. Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale: nel corso del corrente anno proseguirà il percorso di integrazione in vista dell'adozione del PIAO 2023-2025.

Riferimenti normativi.

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, in particolare: il Piano della Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale, quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n.190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022. L'art. 8, comma 3, del Decreto 30/06/2022 prevede che "In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione".

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura

dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse, ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio. Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ha il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

Piano Integrato di attività e Organizzazione 2022-2024

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Cuglieri

Indirizzo: via Carlo Alberto, 33

Codice fiscale/Partita IVA:00073930950

Sindaco: Dott. Loche Andrea

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente:14

Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 2457

Telefono: 0785368200

Sito internet: <https://www.comune.cuglieri.or.it>

E-mail: ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it

Pec: protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sottosezione di programmazione Valore pubblico	Documento Unico di Programmazione 2022-2024, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 05/05/2022
Sottosezione di programmazione Performance	Piano degli obiettivi 2022, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 13/04/2022 e modificato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 04/11/2022. Piano delle azioni positive 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31/03/2022.
Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 - 2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 30/03/2021 e confermato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 28/04/2022.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione di programmazione (Struttura organizzativa)	Struttura organizzativa, contenuta nel regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09/07/2003 .
Sottosezione di programmazione - Organizzazione del lavoro agile	Piano operativo del lavoro agile, ai sensi del nuovo CCNL 2019-2021 funzioni locali, sottoscritto il 16/11/2022. ALLEGATO A – POLA
Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	Piano triennale del fabbisogno del personale 2022 -2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 11/02/2022, successivamente modificato con deliberazione n. 80 del 04/08/2022. Modificazioni apportate con ALLEGATO B – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ALLEGATO B1 - CALCOLO MARGINI ASSUNZIONALI ALLEGATO B2 - CALCOLO AL 02.12.2022-VERIFICA CAPACITA .ASS.22 E SOSTENIBILITA FINANZIARIA PROSPETTICA

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è effettuato ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 9, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. Dipartimento Funzione Pubblica 30 giugno 2022, n. 132, le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) n. 3), "Rischi corruttivi e trasparenza", per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190

del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano e' modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

L'Ente è tenuto altresì alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE / la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione

dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività sopra indicate.




Comune di Cuglieri

P.O.L.A. Piano Organizzativo del Lavoro Agile Programmazione del lavoro agile e delle sue modalità di attuazione e sviluppo

Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81
Art.14 della Legge 7 agosto 2015, n.124
Approvato con delibera G.C n. ___ del _____

ANNO 2022



PREMESSA

Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) è un documento di programmazione e attuazione della nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da remoto nelle pubbliche amministrazioni.

Definisce le misure organizzative da adottare, i requisiti tecnologici necessari e i percorsi formativi da avviare per tutto il personale, posizioni organizzative comprese, oltre agli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati.

Il Comune di Cuglieri, durante la fase dell'emergenza, ha effettuato il lavoro agile in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti dagli artt. 18 - 23 della L. n.81/2017; ciò ha consentito di contemperare l'esigenza di contrasto alla pandemia con la necessità di continuità nell'erogazione dei servizi.

Alla luce delle nuove disposizioni in materia, e in particolare del **Legge 17 giugno 2021, n. 87** con la quale si è stabilito che, a regime almeno il 15% dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, per le attività compatibili, possa avvalersi del lavoro agile sulla base del P.O.L.A. redatto ogni anno dalle amministrazioni, il Comune di Cuglieri intende dare avvio al lavoro agile sulla base di quanto stabilito nel presente piano, nel rispetto delle disposizioni previste nel Titolo VI rubricato "Lavoro a distanza" del CCNL Funzioni locali relativo al triennio 2019 – 2021 siglato il 16 Novembre 2022, e previa informativa alle organizzazioni sindacali ed eventuale successivo confronto.

Tale nuova modalità di svolgimento delle attività si inserisce nel processo di innovazione dell'organizzazione del lavoro allo scopo di stimolare il cambiamento strutturale del funzionamento della pubblica amministrazione nella direzione di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, della produttività del lavoro, di orientamento ai risultati e per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il Piano è redatto secondo quanto previsto dall'art. 263 comma 4-bis del D.L. 34/2020 di modifica dell'art.14 della Legge 7 agosto 2015, n.124 attualmente vigente, e si integra nel ciclo di programmazione dell'ente attraverso il Piano della Performance, come previsto dall'art.10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Si precisa che si provvederà a successivi aggiornamenti nel caso intervenissero modifiche normative anche contrattuali.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Piano, ai sensi del Capo II della legge del 22 maggio 2017, n. 81, si intende per:

"Lavoro agile": modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione comunale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.

La prestazione lavorativa è eseguita in parte o esclusivamente presso un luogo collocato al di fuori delle sedi dell'Amministrazione, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

La Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016, facendo riferimento a concetti più ampi, definisce il lavoro agile in modo molto chiaro come un nuovo approccio all'organizzazione del lavoro basato su una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione.

In Italia ne è stata elaborata la definizione quale *“modello di organizzazione del lavoro che si basa sulla maggiore autonomia del lavoratore che, sfruttando appieno le opportunità della tecnologia, ridefinisce orari, luoghi e in parte strumenti della propria professione. È un concetto articolato, che si basa su un pensiero critico che restituisce al lavoratore l'autonomia in cambio di una responsabilizzazione sui risultati, mentre il telelavoro comporta dei vincoli ed è sottoposto a controlli sugli adempimenti”*;

“Lavoratore/lavoratrice agile”: il dipendente in servizio presso l'amministrazione che espleta parte della propria attività lavorativa in modalità agile secondo i termini stabiliti nell'accordo individuale;

“Accordo individuale”: accordo concluso tra il dipendente ed il responsabile di servizio a cui è assegnato il/la dipendente. L'accordo è stipulato per iscritto e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali comunali. L'accordo prevede, tra l'altro:

- le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali;
- l'individuazione della/e giornata/e settimanale/i in cui viene svolta l'attività di lavoro agile;
- l'indicazione dei luoghi prevalenti in cui verrà svolta l'attività;
- le forme di esercizio del potere direttivo del responsabile di riferimento;
- la strumentazione tecnologica da utilizzare;
- fascia/e oraria/e di contattabilità telefonica e la fascia di disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro, a tutela della sua salute psico-fisica, della sua efficienza e produttività e della conciliazione tra tempidi vita, di riposo e di lavoro;
- gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati. All'accordo è allegata l'informativa sullasalute e sicurezza dei lavoratori in lavoro agile;

“Sede di lavoro”: la sede a cui il dipendente è assegnato;

“Luogo di lavoro”: spazio nella disponibilità del dipendente (la propria abitazione/domicilio o altro luogo) ritenuto idoneo allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il luogo o luoghi prescelti devono essere indicati dell'Accordo individuale.

“Amministrazione”: Ente Locale - Comune di Cuglieri (OR);

“Dotazione tecnologica”: la strumentazione costituita da personal computer, tablet, smartphone, applicativi software ecc. forniti dall'amministrazione al dipendente e/o nella sua disponibilità, utilizzati per l'espletamento dell'attività lavorativa.

FINALITA'

Il lavoro agile è una nuova modalità di lavoro inserita nel processo di innovazione dell'organizzazione del lavoro, allo scopo di stimolare il cambiamento strutturale del funzionamento della pubblica amministrazione, in direzione di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, della produttività del lavoro e di orientamento ai risultati e di agevolare i tempi di vita e di lavoro.

Finora il lavoro agile è stato oggetto di limitate sperimentazioni e timidi tentativi di attuazione.

A causa dell'emergenza sanitaria da infezione Covid-19, si è reso necessario, nel lavoro pubblico, un massiccio ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non in presenza, genericamente ricondotte al lavoro agile, dandone una forte accelerazione al relativo utilizzo.

Con l'emergenza sanitaria, infatti, le amministrazioni hanno dovuto considerare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione, da attuarsi in forma semplificata, anche in deroga alla disciplina normativa (*es: accordo individuale, adozione di atti organizzativi interni che definiscano le regole per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, ecc.*), prescindendo, quindi, da una previa revisione dei modelli organizzativi.

Le amministrazioni pubbliche si sono viste costrette a confrontarsi concretamente con una modalità organizzativa di lavoro disciplinata già da tempo nel nostro ordinamento, scoprendone punti di forza e di debolezza, che sono stati messi al centro di un ampio e diffuso dibattito tuttora in corso.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato in data 09.12.2020 le “Linee guida sul piano organizzativo del lavoro agile (P.O.L.A) e indicatori di performance”, ai sensi dell’art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’articolo 263, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Con tale documento si è inteso fornire alcune indicazioni metodologiche per supportare le amministrazioni nel passaggio della modalità di lavoro agile dalla fase emergenziale a quella ordinaria, in linea con quanto richiesto dall’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’art. 263, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, focalizzando l’attenzione sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) e sugli indicatori di performance, funzionali a un’adeguata attuazione e a un progressivo sviluppo del lavoro agile.

In vista del superamento della fase emergenziale sono state introdotte le Indicazioni per le misure organizzative da adottare per il rientro in presenza del personale dipendente (*Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 8/10/2021*) e le Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

L’approccio proposto è, infatti, quello di un’applicazione progressiva e graduale in quanto le scelte sulla programmazione del lavoro agile sono rimesse all’amministrazione, che deve elaborare un programma di sviluppo nell’arco temporale di un triennio.

Su tali basi si è sviluppato il presente Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) relativo all’anno 2022, che si integra nel ciclo di programmazione dell’Ente attraverso il Piano della Performance, come previsto dall’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Si provvederà, se necessario, ad adeguare il presente documento, a seguito dell’emanazione di misure di carattere normativo e tecnico per la disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, in particolare attraverso l’adozione di ulteriori strumenti anche contrattuali.

Con il lavoro agile il Comune persegue i seguenti obiettivi principali:

- Diffondere la modalità di lavoro orientata ad una maggiore autonomia e responsabilità delle persone e sviluppo di una cultura orientata ai risultati, utilizzando obiettivi che siano misurabili intermini di efficacia ed efficienza, ed anche misurabili nel tempo;
- Rafforzare la cultura della misurazione e della valutazione della performance;
- Sviluppare le competenze di guida e coordinamento da parte dei responsabili e di responsabilizzazione individuale rivolta al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- Valorizzare le competenze delle persone e migliorare il loro benessere organizzativo, anche attraverso la facilitazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- Promuovere la creazione di gruppi di lavoro orientati alla produttività, alla collaborazione e alla fiducia, in grado di gestire correttamente i tempi di lavoro propri e del gruppo;
- Promuovere l’inclusione lavorativa di persone in situazione di fragilità permanente o temporanea;
- Promuovere e diffondere le tecnologie digitali;
- Razionalizzare le risorse strumentali;
- Riprogettare gli spazi di lavoro;

Per il conseguimento delle finalità indicate sono programmati i seguenti obiettivi:

- collocazione in lavoro agile di almeno il 15 % per cento dei dipendenti che operano su attività che possono essere svolte in modalità agile;
- esclusione assoluta di ogni penalizzazione ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera;
- alternanza del lavoro agile e del lavoro in presenza, anche al fine di tenere vivo il senso di appartenenza ad una comunità di lavoro e di non indebolire i legami sociali tra le persone.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti normativi del presente documento

Il lavoro agile nella pubblica amministrazione trova pieno riconoscimento nella **Legge 7 agosto 2015, n.124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”**, che con l'**art. 14 “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”** stabilisce che *“le amministrazioni, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera”*.

La successiva **Legge 22 maggio 2017, n. 81, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”** disciplina, al **capo II**, il lavoro agile, prevedendone l’applicazione, in quanto compatibile, anche al pubblico impiego. In particolare il Capo II della predetta legge, contiene le disposizioni che, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo fra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita *“in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”*.

Attraverso la **direttiva n. 3/2017**, recante le **linee guida sul lavoro agile nella PA**, il Dipartimento della Funzione pubblica fornisce indirizzi per l’attuazione delle predette disposizioni attraverso una fase di sperimentazione.

Le linee guida contengono indicazioni inerenti l’organizzazione del lavoro e la gestione del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l’esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Anche il Parlamento Europeo nelle sue Risoluzioni ha sottolineato l’importanza delle politiche finalizzate alla conciliazione tra vita professionale e vita familiare e ha individuato nel “lavoro agile” lo strumento imprescindibile per ottenere maggiore conciliazione e produttività. (**Risoluzione del Parlamento Europeo del 9 giugno del 2015 e Risoluzione del 13 settembre 2016**).

Nei primi mesi del 2020, a causa della situazione emergenziale connessa all’evoluzione dell’epidemia da COVID-19, si è assistito a vari interventi statali d’emergenza al fine di contrastarne la diffusione e garantire al contempo la continuità dei servizi, che hanno inciso anche sotto il profilo giuslavoristico.

La modalità di esecuzione del lavoro da remoto si è imposta come una delle misure più efficaci per affrontare l'emergenza.

Le misure più significative riguardano:

- Prima previsione del superamento del regime sperimentale per il lavoro agile nella pubblica amministrazione (**Art. 18 comma 5 del DL 9 del 2 marzo 2020**, che modifica l'articolo 14 della Legge n.124/2015);
- Previsione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi di cui alla Legge 81/2017 e anche utilizzando strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione (**Art. 87 commi 1 e 2 del DL 18 del 17 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni**);
- Introduzione del P.O.L.A.: *“Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (P.O.L.A.), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il P.O.L.A. individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché' della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del P.O.L.A., il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano”* (**Art. 263 comma 4-bis D.L. 34 del 19 maggio 2020**);
- Indicazioni per le misure di organizzazione del lavoro pubblico in periodo emergenziale (**Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19.10.2020**);
- **Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 09.12.2020 di approvazione delle linee guida per il P.O.L.A e indicatori di performance**;
- **Legge 17 giugno 2021, n. 87**, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con cui per le amministrazioni pubbliche, in relazione alla organizzazione del lavoro e all'erogazione dei servizi da parte dei lavoratori dipendenti, e mantenendo inalterato il necessario rispetto delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico e della tutela della salute adottate dalle autorità competenti, sono state confermate le previsioni introdotte dal D.L. 30 aprile 2021 n. 56, ed in particolare:
 - la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle modalità di lavoro agile in attesa della definizione della disciplina da parte dei contratti collettivi e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi avvenga con continuità ed efficienza;
 - in linea con l'esigenza di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici, la previsione in base al P.O.L.A., redatto ogni anno dalle amministrazioni, che a regime almeno il 15% dei dipendenti, per le attività compatibili, possa avvalersi del lavoro agile senza che gli stessi subiscano penalizzazioni nella progressione di carriera e nel riconoscimento di professionalità apprestando strumenti di verifica periodici dei risultati conseguiti;
- Ritorno al lavoro in presenza quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche (**DPCM 23 settembre 2021 pubblicato in GURI n.**

244 del 12 ottobre 2021 inerente **Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni**);

- Indicazioni per le misure organizzative da adottare per il rientro in presenza del personale dipendente (**Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 8/10/2021** pubblicato in GURI n. 245 del 13 ottobre 2021), che all’art. 1 dispone che le pubbliche amministrazioni “*adottano le misure organizzative previste dal presente decreto per il rientro in presenza del personale dipendente. Per rientro in presenza si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di servizio*”;
- **Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche**, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni: “*nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-21 che disciplineranno a regime l’istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure in materia di lavoro agile. Esse hanno l’obiettivo di fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparente, che favorisca la produttività e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell’equilibrio fra vita professionale e vita privata*”;
- **Circolare dei ministri per la Pubblica amministrazione e del Lavoro pubblicata il 05.01.2022**, destinata a sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all’interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative.
- **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Funzioni Locali – Triennio 2019-2021**, siglato il 16 Novembre 2022, applicabile a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto Funzioni Locali, e recante, al Titolo VI, disposizioni in materia di lavoro a distanza (lavoro agile e lavoro da remoto).

Con riferimento al c.d. “diritto alla disconnessione” vanno richiamati:

- *la Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 recante “Raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione”*: prevede che gli Stati membri garantiscano che i datori di lavoro prendano i provvedimenti necessari per fornire ai lavoratori i mezzi per esercitare il diritto alla disconnessione, quest’ultima intesa come “il mancato esercizio di attività o comunicazioni lavorative per mezzo di strumenti digitali, direttamente o indirettamente, al di fuori dell’orario di lavoro”.
- *il Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni con legge 6 maggio 2021 n. 61, all’art. 2, comma 1-ter ha stabilito che: “Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”*.
- *Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Funzioni Locali – Triennio 2019-2021, siglato il 16 Novembre 2022, all’art. 66 comma 6 ha stabilito il diritto alla disconnessione.*

Con l'entrata in vigore del nuovo CCNL di comparto, le Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche cessano la loro efficacia per tutte le parti non compatibili con lo stesso. Resta fermo nelle more il rispetto del sistema di partecipazione sindacale definito dai contratti collettivi nazionali vigenti.

IL LIVELLO DI ATTUAZIONE

Il lavoro agile prima dell'emergenza sanitaria

Il Comune prima dell'emergenza sanitaria non ha avviato progetti di sperimentazione per l'introduzione nell'Amministrazione dello Smart Working.

Il lavoro agile durante dell'emergenza sanitaria

Il Comune di Cuglieri, durante la fase dell'emergenza, ha effettuato il lavoro agile in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti dagli artt. 18 - 23 della L. n.81/2017; ciò ha consentito di contemperare l'esigenza di contrasto alla pandemia con la necessità di continuità nell'erogazione dei servizi.

Ai fini del presente piano è interessante analizzare la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in fase emergenziale:

- chiusura degli uffici comunali in tutti i pomeriggi di martedì e giovedì, in coerenza con le disposizioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di limitazione degli spostamenti e di svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza;
- assenza dal lavoro dei dipendenti computata in conto ferie o recupero;
- svolgimento della prestazione lavorativa in "lavoro agile" quale modalità ordinaria di lavoro, limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività di gestione dell'emergenza, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.
- lavoro in presenza a partire dal 01/07/2020.

MODALITÀ ATTUATIVE

Il Comune di Cuglieri intende dare avvio al lavoro agile sulla base di quanto stabilito nel presente piano, che è stato oggetto di informazione con le organizzazioni sindacali ai fini del confronto.

Il **comma 3 dell'art.1 del D.M.08.10.2021** stabilisce che, in attesa che la contrattazione collettiva definisca gli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile e che si dia definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), il ricorso al lavoro agile può essere autorizzato esclusivamente garantendo il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'invarianza dei servizi resi all'utenza;
- b) l'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
- c) l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati

- e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
- d) la necessità per l'amministrazione della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
- e) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
- f) la stipula dell'accordo individuale di cui *all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81*, cui spettail compito di definire:
- ✓ gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
 - ✓ le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione;
 - ✓ le modalità ed i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile;
 - ✓ il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo e dei responsabili dei procedimenti;
 - ✓ la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.

Nel Comune, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.), sono garantite le seguenti condizioni:

- a) è previsto che non sia dato pregiudizio o riduzione della fruizione dei servizi a cittadini ed imprese procedendo in ogni caso sia all'implementazione di piattaforme digitali, sia all'adeguamento in maniera flessibile degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza (*es. su appuntamento*);
- b) l'effettuazione di rotazione tra la presenza in ufficio e la prestazione in modalità agile, individuando per ciascun lavoratore, a fronte di situazioni di rischio moderato, una prevalenza di giornate da prestare in presenza;
- c) sono stati adottati strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattate durante lo svolgimento del lavoro agile;
- d) non sono state individuate situazioni che necessitano lo smaltimento di arretrato presso i diversi settori dell'ente;
- e) è previsto il progressivo adeguamento, con conseguente distribuzione degli strumenti tecnologici a tutti i dipendenti interessati;
- f) è prevista la possibilità di attivare eventuali accordi individuali che si rendessero necessari, prevedendo altresì un aggiornamento dell'accordo individuale come allegato al presente P.O.L.A.

SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE

L'Ente dispone di apposito ufficio per la Transizione Digitale, incardinato nell'Area Amministrativa. Il Responsabile dell'Area interessata procede alla formale assegnazione delle posizioni di lavoro agile ai dipendenti individuati nei progetti mediante la stipulazione con il dipendente di apposito contratto. Il progetto di lavoro agile riguarda obiettivi circoscritti alle attività di competenza dell'Area a cui è assegnato il dipendente ed è proposto dal Responsabile.

Ciascun progetto deve indicare: le attività da svolgere; le tecnologie utilizzate e i sistemi di supporto e sicurezza; le modalità di svolgimento della prestazione, ivi compresa la sede; i nominativi dei dipendenti coinvolti; i tempi e le modalità di realizzazione; l'eventuale strumentazione di cui abbia bisogno il dipendente.

Nella definizione del progetto si deve tenere conto delle tecnologie e degli strumenti disponibili, con particolare riferimento ai pc portatili, ai cellulari/smartphone, agli auricolari/cuffie professionali, ai

tablet, agli strumenti per comunicare e collaborare a distanza (quali chat/instant messaging, call-conference, web conference, etc), softphone, strumenti per la condivisione ed archiviazione di documenti (quali intranet, cartelle condivise etc), forum, blog e social network professionali, servizi che permettono di accedere alle applicazioni ed ai documenti di lavoro da diversi dispositivi e da remoto, accesso alla rete tramite wi-fi nei locali aziendali, video conferenza.

Nella definizione del progetto si deve tenere conto della presenza dei seguenti ambienti di lavoro: open space, aree di relax e per la collaborazione informale, uffici per piccoli gruppi, uffici singoli, aree per lavori che richiedono concentrazione, sale riunioni, sale per video conferenze, aree di lavoro con postazioni non assegnate.

Ciascun Responsabile predispone un sistema di monitoraggio al fine di verificare costantemente i risultati conseguiti attraverso la prestazione lavorativa svolta a domicilio.

La prestazione è svolta in remoto con mezzi e strumenti del dipendente o dell'Ente. Qualora il dipendente non disponga di propri strumenti e/o nel caso di prestazione svolta in luoghi indicati dal Responsabile, l'Amministrazione fornirà in comodato d'uso una postazione di lavoro costituita da personal computer o altra dotazione adeguata, nonché la strumentazione accessoria necessaria all'attività lavorativa.

Gli strumenti informatici (personale computer o altra dotazione adeguata) vengono installati e collaudati, ove necessario, dal Servizio competente in materia informatica, al quale spetta anche la gestione dei sistemi di supporto per il dipendente nonché la manutenzione periodica, compresa la manutenzione remota del software installato e dei dati residenti.

Il dipendente incaricato del lavoro agile è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro eventualmente fornita dall'Amministrazione esclusivamente per motivi inerenti il lavoro, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto generale, a non variare la configurazione della postazione di lavoro agile né sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici o utilizzare collegamenti alternativi o complementari.

L'Amministrazione provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l'identificazione informatico/telematica del dipendente (ad es. login tramite ID e password), anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro.

Le eventuali attrezzature che compongono la postazione di lavoro agile devono essere restituite dal dipendente al termine del progetto di lavoro agile.

PROGRAMMA DI SVILUPPO

Il Comune si adegua agli indirizzi generali contenuti nelle Linee guida del Dipartimento della funzione pubblica e declina i contenuti specifici del POLA compatibilmente con le caratteristiche e dimensioni dell'Ente.

Tenuto conto che non è stata attivata la sperimentazione del lavoro agile, si programma l'avvio immediato del piano nel 2022, con una percentuale del 15 % di dipendenti in smart working nel rispetto del principio di rotazione e garantendo la piena fruizione dei servizi per il pubblico, arrivando a pieno regime nel 2023 ad una percentuale del 20%.

ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODALITÀ AGILE

La normativa vigente prevede che almeno il 15% dei dipendenti assegnati allo svolgimento di attività che possono essere rese a distanza possa avvalersi della modalità di prestazione lavorativa agile.

Come evidenziato dall'attuale distribuzione per settore dei dipendenti autorizzati al lavoro agile sono

già state individuate tutte posizioni in cui, anche a rotazione, può essere svolta attività qualora ricorrano le seguenti condizioni minime:

- è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro;
- è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- deve risultare possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;
- deve essere nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (*nei limiti della disponibilità*), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;
- non deve essere pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Non rientrano pertanto nelle attività che possono essere svolte in remoto, neppure a rotazione, quelle relative a:

- personale della Polizia Locale impegnato nei servizi da rendere necessariamente in presenza sul territorio;
- personale del settore manutentivo (operai);
- personale con funzioni esecutive (categoria A).

In termini operativi, l'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori, siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale.

A regime può essere fruito per un massimo di due giornate a settimana, e viene attivato a seguito della sottoscrizione dell'accordo individuale di lavoro.

LE CONDIZIONI ABILITANTI

Per condizioni abilitanti si intendono i presupposti che aumentano la probabilità di successo di una determinata misura organizzativa.

Si rende quindi necessario procedere a un'analisi dello stato di salute dell'ente, al fine di individuare eventuali elementi che possono ostacolare l'implementazione del lavoro agile in tutto o in parte, oltre che di eventuali fattori abilitanti che potrebbero invece favorirne il successo.

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE E DI MISURAZIONE.

Il processo di valutazione consegue dal processo di misurazione e consiste nel confrontare i livelli raggiunti di performance con i risultati attesi, identificando le cause dello scostamento rispetto al livello atteso. Il sistema di misurazione e valutazione della performance ha per oggetto:

- a) la valutazione della performance con riferimento all'Ente nel suo complesso (*performance di ente*);
- b) la valutazione della performance con riferimento agli obiettivi dell'Ente (*performance organizzativa*);
- c) la valutazione della performance dei singoli dipendenti (*performance individuale*).

Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale persegue il miglioramento continuo dell'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane dell'Ente, da realizzare attraverso la valorizzazione delle competenze professionali e la responsabilizzazione dei collaboratori verso obiettivi misurabili e verso una maggiore delega e autonomia nell'organizzazione delle proprie attività

lavorative.

Il processo di valutazione delle performance individuali ha lo scopo di coinvolgere le persone:

- nelle strategie e negli obiettivi dell'amministrazione, esplicitando il contributo richiesto ad ognuno per il raggiungimento di tali obiettivi;
- la definizione di un processo strutturato e formalizzato di assegnazione degli obiettivi, di verifica del loro stato di attuazione, di confronto fra i soggetti interessati;
- comporta uno scambio costante che consente di individuare percorsi di crescita delle competenze delle persone anche attraverso formazione ed attività dedicate.

Le finalità del processo di valutazione del personale sono:

- conoscitive**: per conoscere il livello del raggiungimento degli obiettivi assegnati e il contributo quantitativo e qualitativo delle persone;
- la motivazione e l'engagement**: per essere motivato ognuno deve conoscere e sentirsi coinvolto negli obiettivi dell'organizzazione in cui opera e per orientare i propri comportamenti deve avere feedback continui sul suo operato;
- il cambiamento e l'innovazione organizzativa**;
- la crescita delle competenze**: si enfatizzano le conoscenze e i comportamenti del dipendente, per individuare spazi di miglioramento;
- lo sviluppo e la crescita delle persone meritevoli**;
- la premialità e il riconoscimento in termini economici del contributo delle persone**.

La valutazione individuale della performance è l'esito di un sistema articolato e di diversi ambiti di valutazione:

- La performance organizzativa** misurata a livello di ente;
- La performance individuale**, che deriva dalla misurazione del raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo e/o individuali;
- I comportamenti organizzativi** che misurano come gli obiettivi sono stati raggiunti, attraverso il confronto tra comportamenti attesi e agiti.

Da quanto sopra emerge chiaramente che i principali punti di forza dal punto di vista organizzativo sono i seguenti:

- Tutte le attività svolte nell'ente sono individuate all'interno del Sistema di misurazione e valutazione della performance in un sistema gerarchico di obiettivi;
- Tutti i dipendenti sono attribuiti a tali attività, e pertanto lavorano per obiettivi;
- A tutti i dipendenti sono attribuiti comportamenti organizzativi, oggetto di verifica periodica da parte dei rispettivi responsabili.

SALUTE PROFESSIONALE

Da tempo, il Comune ha scelto di intraprendere la strada della digitalizzazione dei propri processi di lavoro, aventi come target di riferimento sia la cittadinanza che le strutture interne.

Il processo è in via di completa implementazione con la piena digitalizzazione dei processi amministrativi.

Il percorso è stato da sempre accompagnato da iniziative formative che, in ragione dei contenuti, hanno investito la totalità o specifiche figure professionali.

Già durante la prima ondata pandemica un certo numero di dipendenti ha svolto attività da remoto.

Per il personale è stato possibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attivare la modalità agile

usando strumentazione nella propria disponibilità.

SALUTE DIGITALE

Su un piano programmatico e operativo, il percorso di trasformazione digitale potrà trovare attuazione su 3 linee di intervento, che in relazione alle risorse (*di personale e finanziarie*), che si renderanno disponibili nel triennio 2022- 2024, potranno essere declinate in:

- 1) **Trasformazione digitale** a supporto di una PA più efficiente, trasparente, amica dei cittadini e delle imprese;
- 2) **Strategia e modello di governo dei dati**, che consentano di valorizzare dati e open data come leva per la trasformazione digitale del Comune;
- 3) **Evoluzione e continuità operativa** dell’infrastruttura digitale esistente per garantire il migliore supporto informatico a tutti i processi che richiedono tecnologie e infrastrutture ICT.

ASPETTI ECONOMICI

La programmazione finanziaria per il triennio di riferimento 2022-2024 dovrà individuare le misure di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali e di contenimento delle spese di funzionamento, dettagliando le varie componenti di approvvigionamento delle strumentazioni tecnologiche in coerenza con il bilancio a cui si riferisce.

SVILUPPI TECNOLOGICI

Al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi durante il periodo dell'emergenza epidemiologica COVID-19 prima e a regime poi, l'Amministrazione si è impegnata ad adottare soluzioni tecniche, che consentono tramite un accesso sicuro ai dipendenti di accedere in modalità *desktop remoto* al proprio PC di ufficio.

Il collegamento avviene utilizzando strumentazione messa a disposizione dall'Ente, oppure con strumentazione nella disponibilità del dipendente.

Per il personale è possibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attivare la modalità agile anche usando strumentazione nella propria disponibilità.

INTRODUZIONE INDICATORI DI SVILUPPO

Per meglio comprendere lo stato di avanzamento in cui il Comune si trova al momento della redazione del presente POLA, sono stati individuati gli indicatori di seguito indicati. La valorizzazione si riferisce alla data del 31.10.2022.

Ricordando che si intendono “*lavoratori agili*” tutte le persone autorizzate al lavoro da remoto. Non sono compresi i dipendenti con accordo di telelavoro.

SALUTE ORGANIZZATIVA

Coordinamento organizzativo del lavoro agile	Si
Monitoraggio del lavoro agile	No
Help desk informatico dedicato al lavoro agile	No
Programmazione per obiettivi e/o per progetti e/o per processi	Si
Lavoratori autorizzati al lavoro da remoto nel periodo emergenziale (escluso telelavoro)	Si

Lavoratori autorizzati al lavoro da remoto nel periodo post emergenziale (escluso telelavoro)	No
---	----

SALUTE PROFESSIONALE

Competenze direzionali	
Posizioni organizzative che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile negli ultimi due anni	0%
Posizioni organizzative che adottano un approccio per obiettivi e/o per progetti e/o per processi per coordinare il personale	0%

Competenze organizzative	
Lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze organizzative specifiche del lavoro agile negli ultimi due anni	0%
Lavoratori che lavorano per obiettivi e/o per progetti e/o per processi	0%

Competenze digitali	
Lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali nell'ultimo anno	0%
Lavoratori agili che utilizzano le tecnologie digitali a disposizione	no

SALUTE DIGITALE

N. PC per lavoro agile forniti dal Comune	0%
Lavoratori agili dotati di computer portatile comunale	0%
Applicativi consultabili in lavoro agile	100%
Banche dati consultabili in lavoro agile	100%
Firma digitale tra i lavoratori agili	90%
Processi interni digitalizzati	90%
Servizi digitalizzati (servizi rivolti agli utenti esterni)	80%

SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA

Costi per formazione competenze funzionali al lavoro agile	€ 0,00
Investimenti in supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali al lavoro agile	€ 0,00

Nb: Per investimenti si intendono le spese su Titolo II (sono escluse le spese correnti)

I PRESUPPOSTI: AZIONI NECESSARIE E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO

Il cambiamento organizzativo, a seguito dell'attuazione della nuova modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (*lavoro agile*) della tecnostruttura dell'Ente, verte sull'autonomia e responsabilità. Il focus su cui porre attenzione non sarà più la presenza fisica del dipendente sul luogo di lavoro, ma il risultato. Pertanto:

- Si assisterà ad una diffusione di una cultura basata sulla fiducia e non più sul controllo;
- La leadership sarà partecipativa;
- Sarà posta in essere maggiore abilità e competenza all'utilizzo di strumenti digitali;
- La *leadership*:
 - a) indirizzerà la propria azione verso il raggiungimento degli obiettivi, dismettendo i

- parametri del tempo e della presenza, utilizzati per la misurazione della performance;
- b) investirà sui processi di delega ampliando l'autonomia e la responsabilità individuale.

LE MODALITÀ ATTUATIVE PER LE ATTIVITÀ SMARTABILI

Disciplina per il lavoro agile nel Comune

La normativa vigente prevede che almeno il 15% dei dipendenti assegnati allo svolgimento di attività che possono essere rese a distanza possa avvalersi della modalità di prestazione lavorativa agile.

Può essere svolta attività qualora ricorrano le seguenti condizioni minime:

- è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnato il lavoratore, senza la necessità di presenza fisica nella sede di lavoro;
- è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;
- è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (*nei limiti della disponibilità*), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;
- non è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi di adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Diritti e doveri del/della dipendente

La presente Disciplina regola l'applicazione del lavoro agile all'interno del Comune, come disciplinato dalla **Legge 22 maggio 2017 n. 81** quale forma di organizzazione della prestazione lavorativa del personale dipendente del Comune ed è emanato in attuazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

Il lavoro agile non modifica l'inquadramento e il livello retributivo del/della dipendente e consente le medesime opportunità rispetto ai percorsi professionali e alle iniziative formative.

Al/alla dipendente in lavoro agile si applicano la normativa e gli accordi vigenti in materia di diritti sindacali. Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il comportamento del/della dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dai CCNL vigenti e di quanto indicato nel Codice di comportamento del Comune.

Destinatari

L'attivazione della modalità di lavoro agile avviene su base volontaria.

Il presente disciplinare è rivolto a tutto il personale dipendente in servizio presso il Comune, a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno o parziale e nel rispetto del principio di non discriminazione e di pari opportunità tra uomo e donna.

Ai sensi del *comma 3 bis dell'art. 18 della L. 81/2017*, è riconosciuta priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Inoltre l'Amministrazione, previo confronto ai sensi dell'art. 5 del CCNL Funzioni Locali, fermi restando i diritti di priorità acquisiti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.

Accordo individuale

L'attivazione del lavoro agile è subordinata alla stipulazione, per iscritto anche in forma digitale ai fini della regolarità amministrativa e della prova, di un accordo individuale che deve essere sottoscritto dal dipendente e dal Responsabile di Posizione Organizzativa cui quest'ultimo è assegnato. Per i responsabili di P.O. provvede il Segretario Comunale. Per il Segretario Comunale provvede il Sindaco del Comune capofila.

Il/la dipendente presenta la richiesta al proprio Responsabile di PO/Segretario Comunale secondo le modalità attivate e comunicate, precisando gli elementi fondamentali da riportare nell'accordo individuale ovvero l'individuazione della giornata settimanale in cui si chiede di svolgere l'attività di lavoro agile, l'indicazione dei luoghi di lavoro prevalenti in cui verrà svolta l'attività e la strumentazione da utilizzare.

Il Responsabile di PO/Segretario Comunale respinge o approva la richiesta, eventualmente apportando modifiche e la trasmette all'Ufficio Personale, che provvede alla predisposizione dell'accordo individuale che dovrà essere sottoscritto dal dirigente e dal dipendente.

L'accordo dovrà essere trasmesso all'Ufficio Personale per le conseguenti procedure di legge: dopo tali adempimenti provvederà a informare il dipendente e il Responsabile di PO/Segretario Comunale dell'effettivo avvio del lavoro agile. L'accordo ha durata semestrale.

L'accordo conterrà i seguenti elementi essenziali:

- l'indicazione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali;
- l'individuazione specifica delle giornate settimanali in cui viene svolta l'attività in modalità agile e delle giornate di lavoro da svolgere in sede;
- l'indicazione dei luoghi prevalenti in cui verrà svolta l'attività;
- le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del dirigente di riferimento;
- la strumentazione tecnologica da utilizzare;
- fascia/e oraria/e di contattabilità telefonica e la fascia di disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro, a tutela della sua salute psico-fisica, della sua efficienza e produttività e della conciliazione tra tempi di vita, di riposo e di lavoro;
- le modalità tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- tempi di riposo del lavoratore;
- gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati, e l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro ricevuta dall'amministrazione
- La durata dell'accordo;
- Le modalità di recesso, e indicazioni delle motivazioni per il recesso ad iniziativa dell'ente, che dovrà avvenire con un termine non inferiore a 30 gg salve le ipotesi previste dall'art. 19 della L. 81/2017.
- Le ipotesi di giustificato motivo di recesso, per le quali ciascun contraente può recedere dall'accordo senza preavviso.

In caso di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, la prosecuzione della prestazione in lavoro agile è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale.

Le parti possono concordare nell'accordo individuale una flessibilità delle giornate settimanali in cui viene svolta l'attività lavorativa in modalità agile, sulla base delle esigenze di servizio.

Trattamento economico del personale

E' garantita parità di trattamento economico e normativo per il personale che aderisce al lavoro agile.

Il buono pasto non è dovuto.

Non sono configurabili permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario, parimenti non è applicabile l'istituto della turnazione e conseguentemente l'eventuale riduzione oraria e l'erogazione della relativa indennità nonché delle indennità, se previste, legate alle condizioni di lavoro.

Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile non è configurabile il lavoro straordinario né la maturazione di PLUS orario né riposi compensativi.

Le indennità relative a turno, disagio ed altre indennità giornaliere legate alle modalità di svolgimento della prestazione, non sono riconosciute.

Luoghi di lavoro

Nelle giornate di lavoro agile il/la dipendente avrà cura di svolgere la propria attività lavorativa in luoghi, anche esterni alle sedi comunali, che, tenuto conto delle attività svolte e secondo un criterio di ragionevolezza, rispondano ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e quindi siano idonei all'uso abituale di supporti informatici, non mettano a rischio la sua l'incolumità, né la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati nell'espletamento del proprio lavoro.

In particolare, il luogo di lavoro deve essere tale da garantire la necessaria riservatezza delle attività, evitando che estranei possano venire a conoscenza di notizie riservate.

E' inoltre necessario che il luogo ove si svolge l'attività non metta a repentaglio la strumentazione dell'Amministrazione.

Nelle giornate di lavoro agile i/le dipendenti utilizzeranno prioritariamente spazi chiusi privati (*in primo luogo il proprio domicilio abituale, ma non esclusivamente*), spazi in strutture pubbliche attrezzate per l'accoglienza e il collegamento e spazi in altre Amministrazione con le quali siano previste attività di collaborazione già strutturate.

E' necessario fornire un'indicazione del luogo prevalente (*o dei luoghi*) al fine della corretta copertura INAIL in caso di infortuni sul lavoro. Eventuali infortuni sul lavoro devono essere immediatamente comunicati alle strutture di appartenenza per le necessarie denunce.

L'individuazione di uno o più luoghi prevalenti può essere dettata da esigenze connesse alla prestazione lavorativa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.

Il lavoratore agile può chiedere di poter modificare, anche temporaneamente, il luogo di lavoro presentando richiesta scritta (anche a mezzo e-mail) al proprio Responsabile di riferimento, il quale, valutata la compatibilità, autorizza per scritto (anche a mezzo e-mail) il mutamento: lo scambio di comunicazioni scritte, in tal caso, è sufficiente ad integrare l'accordo individuale, senza necessità di una nuova sottoscrizione. Ogni modifica temporanea o permanente del luogo di lavoro deve essere prontamente comunicata dal lavoratore all'Ufficio di riferimento.

Ai sensi dell'**art. 23 della Legge 81/2017** il lavoratore è tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali come previsto dalla presente disciplina.

Il luogo di lavoro individuato dal lavoratore di concerto con il Responsabile, non può in nessun caso essere collocato al di fuori dei confini nazionali.

Orario di lavoro e disconnessione

L'attuazione del lavoro agile non modifica la regolamentazione dell'orario di lavoro applicata al/alla dipendente, il/la quale farà riferimento al normale orario di lavoro con le caratteristiche di flessibilità temporali proprie del lavoro agile nel rispetto comunque dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione.

Nell'ambito delle modalità di esecuzione della prestazione, definite nell'accordo individuale, sono individuate le giornate nella settimana in cui l'attività è svolta in modalità lavoro agile, che potrà comunque essere oggetto di modifica nel corso di validità dell'accordo.

L'eventuale mal funzionamento delle dotazioni tecnologiche che renda impossibile la prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere tempestivamente segnalato dal/dalla dipendente sia al fine di dare soluzione al problema che di concordare con il proprio responsabile le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso, ove possibile, il rientro nella sede di lavoro.

L'amministrazione, per esigenze di servizio rappresentate dal Responsabile di riferimento, si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente in qualsiasi momento, in particolare per situazioni di emergenza, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruito.

In particolare, nelle giornate di lavoro agile, per lo svolgimento della prestazione lavorativa valgono le seguenti regole:

- fascia di svolgimento attività standard: 8.00 – 14.30. Durante tale fascia di attività il lavoratore è contattabile attraverso gli strumenti di comunicazione in dotazione e viene garantita una fascia di contattabilità telefonica, tendenzialmente dalle 09.00 alle 13.30 salve eventuali esigenze organizzative della struttura di appartenenza, al fine di garantire un'ottimale organizzazione delle attività e permettere le necessarie occasioni di contatto e coordinamento con i colleghi;
- fascia di svolgimento attività standard per giornate con rientro pomeridiano: 15.00 – 18.30. Durante tale fascia di attività il lavoratore è contattabile attraverso gli strumenti di comunicazione in dotazione e viene garantita una fascia di contattabilità telefonica, tendenzialmente dalle 15.30 alle 17.30 salve eventuali esigenze organizzative della struttura di appartenenza, al fine di garantire un'ottimale organizzazione delle attività e permettere le necessarie occasioni di contatto e coordinamento con i colleghi;
- fascia di inoperabilità: 18.31 – 7.59 oltre a sabato, domenica e festivi. Durante tale fascia non è dovuto lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 66 comma 6 del CCNL Funzioni Locali. Il diritto alla disconnessione si applica in senso verticale e bidirezionale (verso i propri responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè anche tra colleghi;
- Ai sensi del comma 2 art. 66 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021, nelle fasce di svolgimento dell'attività standard in modalità agile, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari di cui all'art. 41 (permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ 4.12.2017 e s.m.i., i permessi per assemblea di cui all'art. 10 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all'art. 33 della L. 83 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi di contattabilità.

Non è previsto il riconoscimento di prestazioni straordinarie, aggiuntive, notturne e festive, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio. (articolo 66 comma 3 Funzioni Locali 2019/2021)

Qualora nella giornata definita in lavoro agile il/la dipendente debba essere presente nella sede di lavoro comunale per ragioni di servizio e formazione, il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruito.

Il/la dipendente è tenuto/a a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste per legge e dalla contrattazione nazionale ed integrativa in materia di salute e sicurezza.

In particolare è obbligatoria una pausa di 10 minuti dopo 6 (*sei*) ore di lavoro.

Dotazione Tecnologica

L'Amministrazione prevede una progressiva sostituzione delle postazioni informatiche di lavoro fisse con dispositivi portatili, da completarsi su base pluriennale.

Il/la dipendente può tuttavia espletare la propria prestazione lavorativa in modalità agile anche avvalendosi di supporti informatici quali personal computer, tablet, smartphone o quant'altro ritenuto idoneo dall'Amministrazione, per l'esercizio dell'attività lavorativa, anche di sua proprietà o nella sua disponibilità. Nell'accordo individuale viene precisato se il/la dipendente utilizza strumentazione propria o dell'Amministrazione.

Se successivamente alla sottoscrizione dell'accordo il/la dipendente viene dotato di strumentazione di proprietà dell'Amministrazione, è necessario sottoscrivere un nuovo accordo individuale.

Dotazione di strumentazione da parte dell'Amministrazione

L'Amministrazione garantisce la conformità alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza.

Il/la dipendente si impegna a custodire con la massima cura e a mantenere integra la strumentazione che sarà fornita, in modo tale da evitarne il danneggiamento, lo smarrimento e a utilizzarla in conformità con le istruzioni ricevute.

Gli strumenti di lavoro affidati al personale devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel rispetto della disciplina legale e contrattuale applicabile.

La manutenzione della strumentazione e dei relativi software è a carico dell'Amministrazione.

Il dispositivo di telefonia mobile (telefono cellulare, smartphone ecc.), deve essere utilizzato solo per attività lavorative, in modo appropriato, efficiente, corretto e razionale.

I costi relativi a tale utenza telefonica sono a carico dell'Amministrazione.

Utilizzo di strumentazione del/la dipendente

Il dipendente può aderire all'accordo individuale anche nel caso in cui l'Amministrazione non sia in grado di provvedere alla fornitura dell'attrezzatura tecnologica, utilizzando strumenti nella propria disponibilità, se ritenuti idonei dall'Amministrazione.

Il/la dipendente dichiara di utilizzare strumentazione a propria disposizione e in particolare computer con sistema operativo adeguato, connessione internet adeguata e si dichiara disponibile a installare sul proprio computer il software di connessione alla rete del Comune e il software di autenticazione.

La mancata sottoscrizione di tale previsione non consente di procedere all'attivazione dell'accordo.

I costi relativi a tali utenze per linea dati e telefonica sono a carico del/la dipendente.

Di norma non può essere utilizzata una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio, salvo i casi preventivamente verificati e autorizzati.

In quest'ultima ipotesi, sono fornite dall'amministrazione puntuali prescrizioni per garantire la sicurezza informatica.

Disposizioni comuni

Ulteriori costi sostenuti dal/dalla dipendente direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti etc.) o le eventuali spese per il mantenimento in efficienza dell'ambiente di lavoro agile non sono a carico dell'Amministrazione. Eventuali impedimenti tecnici (come malfunzionamento della linea dati o problemi di comunicazione telefonica) allo svolgimento dell'attività lavorativa durante il lavoro agile dovranno essere tempestivamente comunicati al fine di dare soluzione al problema. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere concordate con il proprio responsabile le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso, ove possibile, il rientro del/della dipendente nella sede di lavoro.

Formazione, comunicazione e supporto

Per i dipendenti in lavoro agile è prevista specifica formazione, al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile.

Ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni locali, la formazione perseguirà l'obiettivo di formare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione, compresi gli aspetti di salute e sicurezza, e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.

La partecipazione agli interventi di formazione predisposta dall'Amministrazione per i lavoratori agili è obbligatoria.

Potere direttivo, di controllo e disciplinare

La modalità di lavoro in lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa presso i locali aziendali.

Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali si esplicherà, di massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti.

Tra dipendente in lavoro agile e diretto responsabile saranno condivisi, in coerenza con il Piano delle Performance, obiettivi puntuali, chiari e misurabili che possano consentire di monitorare i risultati dalla prestazione lavorativa in lavoro agile.

Per assicurare il buon andamento delle attività e degli obiettivi, dipendente e responsabile si confronteranno almeno con cadenza mensile/bimensile sullo stato di avanzamento.

Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni, secondo il sistema vigente per tutti i dipendenti. Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile il comportamento del/della dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dai CCNL vigenti e di quanto indicato nel Codice di comportamento del Comune.

Le parti si danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente, le condotte connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, così come individuate nel regolamento disciplinare.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente disciplinare, con particolare riguardo al paragrafo "Orario di lavoro e disconnessione", può comportare l'esclusione dal successivo rinnovo dell'accordo individuale.

Privacy

Durante le operazioni di trattamento dei dati ai quali il/la dipendente abbia accesso in esecuzione delle

prestazioni lavorative, in considerazione delle mansioni ricoperte, in relazione alle finalità legate all'espletamento delle suddette prestazioni lavorative, gli stessi devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri diritti fondamentali riconosciuti all'interessato dal **Regolamento UE 679/2016-GDPR e dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche**.

Il trattamento dei dati deve avvenire in osservanza della normativa nazionale vigente, del Disciplinaire UE sulla Protezione dei Dati Personali e delle eventuali apposite prescrizioni impartite dall'Amministrazione in qualità di Titolare del Trattamento.

Sicurezza sul lavoro

Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al **D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. della legge 22 maggio 2017, n. 81**.

Relativamente alla sicurezza sul lavoro l'Amministrazione:

- garantisce il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati;
- consegna, prima dell'avvio della sperimentazione, un documento scritto informativo dei rischi generali e di quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione.

Il/la dipendente è, a sua volta, tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall'Amministrazione per fronteggiare i rischi.

Ai sensi dell'**art. 23 della L. 81/2017** il lavoratore è tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

Il lavoratore è altresì tutelato contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello eventualmente diverso prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa -luogo, di lavoro agile - nei limiti e alle condizioni di cui al **terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

In caso di infortunio durante la prestazione lavorativa, il dipendente deve darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile di riferimento e seguire le istruzioni per gli adempimenti di legge.

Norma generale

Per tutto quanto non previsto dalla presente direttiva o dall'accordo individuale, per la regolamentazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, si rinvia alla disciplina contenuta nelle disposizioni legislative, nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei contratti decentrati integrativi nonché a quanto previsto nel Codice di comportamento del Comune.



SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

1) Premessa, riferimenti normativi e ricognizione del personale.

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 e n. 11 del 05/05/2022 l'ente ha approvato, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 04/08/2022 è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2021.

Il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche.

L'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, dispone:

“2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei

posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

Inoltre l’art. 6-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificata dalla legge n. 79/2022, stabilisce:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni... omissis”;

Si richiamano inoltre le seguenti disposizioni normative:

- l’art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l’art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni;
- l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed è strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 dell'11/02/2022, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2022/2024, modificata con successiva deliberazione G.C. n. 80 del 04/08/2022.

Nella predetta programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2022/2024 si prevedeva la copertura delle seguenti posizioni vacanti:

- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1, Area Tecnica, a tempo pieno e indeterminato;
- n. 1 Istruttore Amministrativo – Contabile, categoria C1, Area Amministrativa, a tempo pieno e indeterminato;
- n. 1 Istruttore Amministrativo – Contabile, categoria C1, Area Finanziaria, a tempo pieno e indeterminato;
- n. 2 Istruttori Tecnici, categoria C1, Area Tecnica, a tempo pieno e indeterminato;

Sono state ricoperte tutte le posizioni vacanti sopra indicate, ad eccezione dei n. 2 Istruttori Tecnici, categoria C1, per le quali sono in corso le procedure di reclutamento del personale.

Per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C1, il piano di fabbisogno di personale prevedeva le seguenti modalità di reclutamento:

- 1) Mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 2) Procedere senza attivare la mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 19/06/2019 n. 56 ;
- 3) Mediante concorso pubblico;

E' stata attivata la mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e la stessa ha avuto esito negativo.

E' stata pertanto indetta una selezione pubblica per l'assunzione di n. 2 istruttori amministrativi contabili, categoria giuridica ed economica C1, CCNL Funzioni Locali, a tempo pieno ed indeterminato, con determinazione dell'Area Amministrativa n. 224/459 del 04/08/2021, prevedendo la riserva di n. 1 posto in favore del personale dipendente di ruolo, ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, della legge n. 113 del 2021.

Con determinazione dell'Area Amministrativa n. 212/407 del 26/08/2022, è stata approvata la graduatoria finale del concorso sopra indicato.

Considerato che uno dei due vincitori della selezione è dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cuglieri, in applicazione dell'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, della legge n. 113 del 2021, si disponeva, con determinazione dell'Area Amministrativa n. 222/417, la trasformazione del rapporto di lavoro in corso, a tempo pieno e indeterminato, del dipendente di ruolo, vincitore della selezione sopra indicata, dalla categoria giuridica ed economica B3 alla categoria giuridica ed economica C1, CCNL Funzioni Locali, con decorrenza 01/09/2022.

Dal 01/09/2022, risulta vacante la seguente posizione, a seguito della trasformazione del posto di lavoro di cui sopra:

- n. 1 Collaboratore Amministrativo, categoria giuridica ed economica B3, a tempo pieno e indeterminato;

Si richiama l'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria.

In particolare, il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;

Il D.M. 17 marzo 2020 ha introdotto le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, che si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto.

La Circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 in data 11 settembre 2020, ha attuato l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni.

Sulle spese di personale riferite al Segretario Comunale, il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020 in materia di modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale, all'art. 3 comma 2 dispone: *“Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”;*

La nuova disciplina di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e D.M. 17/03/2020, non fa più riferimento ad un “limite di spesa” e cioè al contenimento delle spese di personale con riferimento

al valore medio del triennio 2011/2013, bensì individua una diversa modalità di governo della spesa corrente per il personale, e cioè una “facoltà assunzionale” dell’ente, calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Sulla base delle nuove disposizioni, il parametro di virtuosità finanziaria dell’Ente, previsto dal D.L. 34/2019 e dal D.M. 17 marzo 2020, determinato nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022/2024, approvata con deliberazione G.C. n. 5 dell’11/02/2022, si colloca al di sotto del “valore soglia” di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 20,32% (FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI); di conseguenza, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.M. citato, l’incremento calmierato di spesa di personale risulta superiore all’incremento teorico; l’Ente può pertanto procedere ad assunzioni entro il valore dell’incremento teorico.

E’ stato accertato, nel corso dell’anno 2022, un margine di spesa assoluto aggiuntivo di € 1.618.067,78, fino ad una spesa complessiva di € 969.217,44.

Si prende atto della necessità di procedere all’aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2022/2024 e del piano annuale delle assunzioni anno 2022, per adeguare la dotazione in organico alle nuove esigenze di assunzione di personale da parte dell’Amministrazione.

L’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, dispone, al fine di “*assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso*” l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **di adottare annualmente il Piano integrato di attività e organizzazione, nel quale confluisce il Piano triennale di fabbisogno di personale.**

2) Modificazioni della programmazione del fabbisogno di personale rispetto al piano adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 11/02/2022, successivamente modificato con deliberazione n. 80 del 04/08/2022:

Si ritiene di voler procedere alla trasformazione del posto, a tempo pieno e indeterminato, che si è reso vacante dal 01/09/2022 a seguito dell’esito del concorso pubblico indetto con determinazione A.A. n. 224/459 del 04/08/2021, dalla categoria giuridica ed economica B3 alla categoria giuridica ed economica C1, CCNL Funzioni Locali, in quanto la complessità dei procedimenti gestiti dall’Ente necessita di una figura che abbia approfondite conoscenze mono specialistiche, che abbia la capacità di assunzione di responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, che sia in grado di gestire procedimenti di media complessità e che intrattenga relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale ed anche con posizioni

organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza e relazioni esterne con altre istituzioni, anche di tipo diretto, oltre che con gli utenti, di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Le mansioni sopra descritte corrispondono al profilo della categoria C, sulla base delle disposizioni indicate nelle declaratorie di cui all'allegato A) del contratto collettivo di lavoro del 31/03/1999.

La trasformazione del posto dalla cat. B3 alla cat. C1 rappresenta una scelta opportuna in termini di efficienza e produttività, del tutto compatibile con i limiti disposti dalla nuova disciplina di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e D.M. 17/03/2020, sotto il profilo del margine di spesa assoluto aggiuntivo e della spesa complessiva massima di personale.

Inoltre, l'incremento della spesa di personale, necessario per trasformare la posizione dalla categoria B3 alla categoria C1, è esiguo e non impatta sugli equilibri di bilancio.

* * *

L'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 80/2021, che al comma 1 bis dispone: *“Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”*;

Si ritiene di voler attivare, con decorrenza dal 2023, per la categoria C, la procedura comparativa di progressione verticale di cui all'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, riservando almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili all'accesso all'esterno.

* * *

Si ritiene altresì di voler apportare le seguenti modifiche al piano triennale del fabbisogno di personale, approvato con deliberazione G.C. n. 5 dell'11/02/2022, come modificato con successiva deliberazione G.C. n. 80 del 04/08/2022:

- **Area Tecnica**

Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico, cat. C1 (rispetto ai n. 2 Istruttori Tecnici programmati) e assunzione a tempo pieno e determinato per mesi 12, prorogabili, di n. 1 Istruttore Tecnico, cat. C1;

- **Area Vigilanza**

Trasformazione dal tempo parziale 50 % al tempo pieno del posto a tempo indeterminato di Istruttore di Vigilanza, cat. C1;

3) Verifica dei nuovi vincoli in materia di assunzioni di personale

Si prende atto della necessità di verificare i nuovi vincoli dettati dalla normativa, aggiornando i dati a seguito dell'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2021 e indicando in quale tipologia risulta inserito l'Ente (enti virtuosi o con moderata incidenza della spesa del personale o con elevata incidenza delle stesse) e di conseguenza, attestare che:

- l'Ente non supererà la soglia di virtuosità se trattasi di comune virtuosi;
- non peggiora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello risultante dall'ultimo rendiconto approvato se trattasi di ente intermedio;
- non peggiora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello risultante dall'ultimo rendiconto approvato e che entro il 2025 rientrerà nella soglia prevista per le amministrazioni con moderata incidenza della spesa per il personale se trattasi di ente con una elevata incidenza della spesa del personale.

Le nuove disposizioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato non incidono sul vincolo di cui al combinato disposto dei commi 557 e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla legge n. 114/2014, ai sensi dei quali, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente 2011-2013 alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

A tal fine, il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 913.519,52 e, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 557 e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2022-2024 si mantiene entro i limiti del predetto valore medio del triennio 2011-2013.

L'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e ss.mm.ii., dispone, a decorrere dall'anno 2011, la possibilità per gli enti pubblici di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;.

Si ritiene opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal D.M. 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente.

L'art. 1 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individua i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Il citato D.M. prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati

partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) per entrate correnti si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

Nel prospetto di calcolo allegato, **il valore medio delle entrate correnti** relative agli ultimi tre rendiconti approvati, triennio 2019/2020/2021, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2021, è pari ad **€ 3.685.559,64**.

Nel prospetto allegato, le **spese di personale** dell'anno 2021 risultanti dal Rendiconto di Gestione approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 04/08/2022, calcolate ai sensi delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale, sono pari ad **€ 713.570,06**.

Per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente: Spese di personale 2021 € 713.570,06/Media Entrate 2019/2020/2021 al netto FCDE € 3.511.657,20 = **20,32%**.

L'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 prevede, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, suddivide i comuni nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera c), avendo un numero di abitanti pari a 2492 al 31/12/2021.

Gli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera c), e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 20,32%, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1. Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del citato D.M., come previsto dall'art. 5 del medesimo Decreto.

Le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.

La situazione dell'Ente in merito all'incremento teorico ed effettivo risulta essere:

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE.

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del D.M. Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è il seguente: (Media entrate netto FCDE * percentuale tabella 1) – (meno) Spese di personale 2021 = di € 161.806,78.

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024) Tuttavia, poiché il legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente: Spese di personale 2021 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente (anno 2022= 28,0%) = € 233.686,87 comprensivo dei margini assunzionali del turnover.

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica che l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico.

Il Comune può pertanto procedere ad assunzioni entro il valore dell'incremento teorico. Il Comune, nel corso dell'anno 2022 può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato **fino ad un massimo di € 161806,78 e fino ad una spesa complessiva nel 2022 di € 969.217,44.**

Relativamente alle assunzioni a tempo determinato, il plafond attuale per esercizio, riferito alla spesa impegnata nell'anno 2009 è di € **34.921,16**, che saranno utilizzate per le assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

Si rileva che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013, calcolato secondo i criteri antecedenti al D.M. 17 marzo 2020, è pari a € 913.519,52, e che ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 557 e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n.296, in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2022-2024, si mantiene entro i limiti del suddetto valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013.

4) Riepilogo e disposizioni conclusive:

- a) il parametro di virtuosità finanziaria aggiornato, previsto dal D.L. 34/2019 e dal D.M. 17 marzo 2020, si colloca al di sotto del “valore soglia” di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 20,32% (**FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI**);
- b) di conseguenza, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.M. citato, per questo ente l’incremento calmierato di spesa di personale risulta superiore all’incremento teorico. Il Comune può pertanto procedere ad assunzioni entro il valore dell’incremento teorico;
- c) il Comune, nel corso dell’anno 2022 ha un margine di spesa assoluto aggiuntivo di € 1.618.067,78 e fino ad una spesa complessiva di € 969.217,44;
- d) il valore medio della spesa di personale del 2011-2013, calcolato secondo i criteri antecedenti al D.M. 17 marzo 2020 è pari a € 913.519,52, e che ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 557 e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n.296, in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2022-2024, si mantiene entro i limiti del suddetto valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013;
- e) le assunzioni da effettuarsi nel 2022 comportano una spesa rispettosa del limite delle spese di personale per il 2022 e della spesa del triennio 2011-2013, calcolata tenendo conto dei margini assunzionali e rivista ai sensi del DPCM 17 marzo 2020.

Fabbisogno di personale aggiornato, prevedendo la copertura dei posti di organico a tempo indeterminato, con l’utilizzo della capacità assunzionale aggiuntiva 2022 di € 1.618.067,78 per € 938.406,60:

TEMPO INDETERMINATO:

ANNO 2022:

- Conferma assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico, categoria giuridica C1, posizione economica 1;

ANNO 2023:

- Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C1 CCNL Funzioni Locali, derivante dalla trasformazione del posto di Collaboratore Amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, categoria B3, resosi vacante dal 01/09/2022 a seguito dell’esito del concorso pubblico indetto con determinazione A.A. n. 224/459 del 04/08/2021, nel quale è risultato vincitore un dipendente di ruolo, Collaboratore Amministrativo, categoria B3;
- Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto a tempo indeterminato di Istruttore di Vigilanza, cat. C1, con trasformazione dal tempo parziale 50 % al tempo pieno;

- Attivazione, per la categoria C, della procedura comparativa di progressione verticale di cui all'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, dando atto che risulta rispettata la riserva del 50 per cento delle posizioni disponibili all'accesso all'esterno;

ANNO 2024:

non sono prevedibili e programmabili allo stato attuale nuove assunzioni;

TEMPO DETERMINATO:

ANNO 2022:

Eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e lavoro flessibile;

ANNO 2023:

- Assunzione a tempo pieno e determinato per mesi 12, prorogabili, di n. 1 Istruttore Tecnico, cat. C1;
- Eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e lavoro flessibile;

ANNO 2024:

Eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e lavoro flessibile;

Aggiornamento della dotazione organica dell'Ente, secondo la tabella sotto indicata:

A TEMPO INDETERMINATO

Categoria d'ingresso	Nuovo profilo professionale	Dotazione in organico
D3 giuridico	Istruttore Direttivo	
	Area Finanziaria	1 – coperto
	Area Tecnica	1- coperto

D1	<p style="text-align: center;">Istruttore Direttivo</p> <p>Area Amministrativa</p> <p>Area Amministrativa Servizi Sociali</p> <p>Area Finanziaria</p> <p>Area Tecnica</p> <p>Area Vigilanza</p>	<p>1 - coperto</p> <p>1 - coperto</p> <p>1- coperto</p> <p>1 - coperto</p> <p>1- coperto</p>
C	<p style="text-align: center;">Istruttore</p> <p>Area Finanziaria</p> <p>Area Finanziaria</p> <p>Area Amministrativa</p> <p>Area Tecnica</p> <p>Area Vigilanza</p>	<p>1 - coperto</p> <p>1 – coperto al 50% (il restante 50 % è da ricoprire mediante trasformazione del posto di collaboratore amministrativo B3, vacante, in Istruttore Amministrativo C1)</p> <p>1 – coperto al 50% (il restante 50 % è da ricoprire mediante trasformazione del posto di collaboratore amministrativo B3, vacante, in Istruttore Amministrativo C1)</p> <p>1 – vacante</p> <p>1 – coperto</p> <p>1 vacante – trasformazione da part time 50% a tempo pieno</p>
B3	<p>Collaboratore Amministrativo</p> <p>Operaio specializzato</p>	<p>1 – coperto</p> <p>1 – Soppressione del posto e trasformazione in cat. C1 Istruttore Amministrativo Contabile</p> <p>Soppressione del posto</p>
B	Operatore Tecnico	1 - coperto
A	Esecutore	2 – coperti

Modalità di reclutamento del personale:

TEMPO INDETERMINATO

(anno 2022)

ISTRUTTORE TECNICO cat. C1 (n. 1 posto)

- 1) Mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 – procedura già attivata e conclusasi con esito negativo per n. 1 posto;
- 2) Procedere senza attivare la mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 19/06/2019 n. 56 ;
- 3) Mediante utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altre Amministrazioni ai sensi della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge finanziaria 2020);

(anno 2023)

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE cat. C1

- 1) Mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 2) Procedere senza attivare la mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 19/06/2019 n. 56 ;
- 3) Mediante scorrimento di proprie graduatorie a tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge finanziaria 2020);

ISTRUTTORE DI VIGILANZA

- 1) Mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 2) Procedere senza attivare la mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 19/06/2019 n. 56 ;
- 3) Mediante utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altre Amministrazioni ai sensi della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge finanziaria 2020);
- 4) Per ultimo, mediante concorso pubblico;

TEMPO DETERMINATO (anni 2022/2023/2024):

- 1) Mediante scorrimento di proprie graduatorie a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge finanziaria 2020);
- 2) Secondariamente mediante utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altre Amministrazioni ai sensi della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge finanziaria 2020);
- 3) Per ultimo, mediante concorso pubblico.

Allegati:

- Parere, depositato in atti ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale e il rispetto degli equilibri di bilancio, asseverato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, verbale n. 23 del 22/12/2022.

Il predetto parere è reso sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022 – 2024, limitatamente alla SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;

- Pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dai Responsabili dell'Area Amministrativa e Finanziaria, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 18/08/2000;
- Calcoli capacità assunzionale 2022 / 2023 /2024 (allegati B1 e B2).